

COMUNE DI GAVORRANO

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

CAPO I.....	2
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.....	3
CAPO II	4
ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 5 - AREE SENSIBILI.....	5
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI.....	5
ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI	5
CAPO III.....	5
ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE	5
ART. 9 – AUTORIZZAZIONE	7
ART. 10 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI	7
ART. 11 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI.....	8
ART. 12 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	8
ART. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO	8
ART.14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	9
ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO.....	9
ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE	10

ART. 17 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE	10
ART. 18 NORMA TRANSITORIA.	10
ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE.....	10

Capo I

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- a) Le presenti norme sono adottate ai sensi dell’art. 8, comma 6, della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36, del Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e ss.mm.e ii., nel rispetto dei criteri generali e dei principi del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”, della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate, nonché a quelli espressi dalla Legge Regionale 6 Ottobre 2011, n. 49 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”.
- b) Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti per le telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio comunale.
- c) Le presenti norme si applicano, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 2 anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
- d) Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale. Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

ART. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO.

1. Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:

- a) avviare tutte quelle misure idonee a garantire la massima tutela per la popolazione, in termini di esposizione ai campi elettromagnetici, anche perseguendo valori di emissione cautelativi, pur nel rispetto delle normative vigenti e senza invadere le competenze radio-protezionistiche riservate allo Stato;
- b) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- c) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e nel contemperamento degli opposti interessi pubblico e privati, che consenta di individuare localizzazioni comunque idonee, eventualmente anche alternative a quelle proposte dai gestori, ad assicurare agli operatori la copertura del servizio;
- d) disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione e ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
- e) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art.11 della L.R. 49/2011;
- f) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione richiamato all'art. 3 punto 8 anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni;
- g) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- h) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- i) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- j) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc.

2. L'Amministrazione Comunale, individuati idonei strumenti, attiva azioni di monitoraggio e controllo del territorio. A tale scopo, è obiettivo dell'Ente rendere partecipe la cittadinanza dei processi e di ogni attività riguardante i campi elettromagnetici.

Capo II

ART. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.

1. Si applicano i criteri così come definiti all'Art. 11 della Legge Regionale 49/2011.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente punto, e tenuto conto delle esigenze della fruibilità dei servizi connesse alle tecnologie di cui trattasi, gli impianti per le telecomunicazioni di cui all'art.1, sono preferibilmente collocati su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, vengono posti su aree e/o su immobili a destinazione non residenziale di proprietà di altri soggetti pubblici o privati.
3. Compatibilmente con il mantenimento dell'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni al fine di ridurre il numero dei siti complessivi compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio e per ottimizzare l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi.
4. Nella condivisione degli impianti i gestori devono mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione eventualmente residente nelle aree di cui al presente articolo.
5. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti e al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrato degli impianti tecnologici (shelter) a supporto.

ART. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. E' stabilito il divieto dell'installazione degli impianti in aree o siti diversi da quelli indicati nel piano comunale delle installazioni, derivato dalle esigenze manifestate dai gestori con i programmi annuali (L. Regionale n°49/2011) ed individuati nel rispetto delle relative esigenze di copertura dei servizi;
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

ART. 5 - AREE SENSIBILI

1. Per aree sensibili si intendono tutti gli edifici e loro pertinenze esterne adibiti a permanenze di persone non inferiori alle quattro ore giornaliere sui quali e/o in corrispondenza dei quali è vietata ogni installazione di impianti di radiocomunicazione.

2. In tali aree ricadono:

- a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
- b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. L'ufficio tecnico comunale cura la realizzazione e l'aggiornamento della cartografia comunale degli impianti. In detta cartografia deve essere riportata la puntuale localizzazione degli impianti esistenti, suddivisi per gestore, come indicato nei piani di localizzazione nonché gli eventuali aggiornamenti periodici (tipicamente annuali, come previsto nella L. Regionale n° 49/2001). In suddetta cartografia deve essere riportata anche la localizzazione di eventuali microcelle o picocelle.

ART. 7 - CATASTO DEGLI IMPIANTI

Ai sensi dell'art. 5, della L.R. 49/2011 è istituito presso l'ArpaT il catasto regionale degli impianti.

Capo III

ART. 8 - PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. L'autorizzazione comunale di cui all'art. 9, è subordinata prioritariamente alla presentazione, da parte dei soggetti aventi titolo, di un programma annuale di sviluppo della propria rete.

2. La presentazione del programma annuale degli impianti deve essere corredata da:

- a) planimetria con l'ubicazione dei siti con gli impianti in servizio;
- b) planimetria con la proposta delle nuove localizzazioni degli impianti;
- c) documentazione tecnica indicante la tipologia di impianto e tecnologie previste.

3. Il programma annuale viene presentato dagli operatori interessati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Programma annuale deve anche contenere le previsioni di implementazione di impianti previsti su strutture tecnologiche già esistenti, qualora queste siano state realizzate in deroga al processo di programmazione (Legge Regionale Toscana n. 49/2011 e Legge n.111 del 15 luglio 2011), e nel

caso in cui tali riconfigurazioni prevedano il superamento dei livelli di potenza limite, per cui è stato ottenuto il precedente procedimento di deroga.

4. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano comunale, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori;
5. Tale programma si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali;
6. I risultati cartografici di tali classificazioni, sintetizzati in una mappa delle localizzazioni, contengono l'indicazione di tutte le installazioni presenti e le ubicazioni ottimali ad ospitare le nuove realizzazioni richieste con i programmi di sviluppo dagli operatori, come previsto nella Legge Regionale 49/2011. La mappa delle localizzazioni, contenente sia gli impianti attivi sia quelli in fase di progetto, è parte integrante del presente Regolamento ed è riportata nell'“Allegato A: MAPPA DELLE LOCALIZZAZIONI”.

La Mappa delle Localizzazioni può contenere:

- Localizzazione degli impianti esistenti;
- Programmi di sviluppo delle compagnie richiedenti;
- Sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.

7. La mappa delle localizzazioni può essere aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, nonché per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi. La mappa delle localizzazioni inoltre può essere aggiornata a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
8. L'installazione degli impianti è consentita solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni, elaborata nel rispetto delle esigenze avanzate dalle compagnie richiedenti, attraverso la trasmissione annuale del programma di sviluppo della rete ed aggiornata periodicamente secondo le esigenze dei richiedenti.
9. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica che tenga conto delle diverse esigenze, considerazioni di carattere tecnico, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
10. I risultati della verifica, qualora prevedano l'individuazione di nuovi siti, devono essere sottoposti alla approvazione del Consiglio Comunale.

Capo IV

ART. 9 – AUTORIZZAZIONE

Il procedimento unico comprensivo della verifica di conformità urbanistico-edilizia è quello previsto dall'art.87 Dlgs. 259/03 e ss.mm. e ii.

1) L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 e ss.mm. e ii del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) a condizione che l'impianto sia localizzato all'interno dei siti individuati nel Piano comunale degli impianti.

2) Per le modifiche ed implementazioni di impianti già esistenti, nei casi previsti dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164 Artt. 6, è sufficiente un'autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'Art. 87 e ss.mm. e ii del Dlgs 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento al Comune ed agli altri organismi che hanno rilasciato i precedenti titoli sullo stesso impianto. Condizione necessaria per l'effettuazione dell'intervento è che questo sia stato comunicato con il programma di sviluppo e previsto all'interno del Programma comunale degli impianti approvato.

Capo V

ART. 10 – IMPIANTI MOBILI SU CARRATO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati all'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:

a) l'ubicazione dell'impianto;

b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:

1) i diagrammi d'irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;

2) la direzione di massima irradiazione in gradi nord;

3) l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;

4) il guadagno dell'antenna;

5) l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;

6) la polarizzazione;

7) la frequenza utilizzata;

8) la potenza massima immessa in antenna.

2. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrato e/o impianti provvisori necessita dei pareri Arpat ed USL. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a sei mesi e non è soggetta a proroga.

ART. 11 – IMPIANTI DI ALTRI ENTI PUBBLICI

1. Tutti gli Enti pubblici diversi dal Comune ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia che abbiano necessità di installare impianti di cui all'art.1 del presente Regolamento devono inviare all'Ufficio competente del Comune, 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una comunicazione in cui si dichiara che tali impianti servono a garantire l'espletamento dei propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. In caso contrario valgono le procedure di cui al presente Regolamento;
3. In ogni caso resta invariato l'obbligo di legge per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di cui al DPCM 8 luglio 2003.

ART. 12 - INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti SRB devono utilizzare la migliore tecnologia disponibile e praticabile al momento della richiesta, per ridurre al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
2. Salvo che contrasti con il principio della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici viene favorito l'uso comune di un unico palo/traliccio tra più gestori;
3. Gli impianti dovranno essere conservati e mantenuti con cura sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione adottate ai fini del contenimento delle emissioni dei campi elettromagnetici.

Capo VI

Art. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003 e dell'art. 7 della L.R. Toscana n°49/2011, avvalendosi qualora ritenuto utile, del Comitato Tecnico per gli impianti.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, che potrà comunque effettuare attività di controllo e monitoraggio con propri tecnici e propria strumentazione o avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali, riscontri livelli di campo

superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.

3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.

ART.14 - RILOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Comune dispone la rilocalizzazione degli impianti quando:

- a) Gli impianti sono installati in aree identificate come non idonee dal Comune secondo quanto previsto dal presente Regolamento ovvero nelle aree, su fabbricati, su immobili dove è vietata la localizzazione;
- b) E' accertata l'impossibilità di garantire il rispetto del principio di minimizzazione attraverso le azioni di risanamento.

2. I termini per la presentazione dei progetti per la rilocalizzazione degli impianti sono regolati nell'art. 18 Norme Transitorie.

Capo VII

ART. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'Arpat e del Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità Sanitarie Locali in base alle rispettive competenze secondo quanto disposto dall'articolo 13 della Legge Regionale 49/2011.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applicano i criteri previsti all'art. 13 della L.R. 49/2011.

Oltre a quanto previsto dal Comma 1 del presente articolo il Comune può esercitare la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per le telecomunicazioni attraverso attività integrative di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico.

Capo VIII

ART. 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Nel caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa vigente, e di tutte le condizioni e prescrizioni previste dall'atto amministrativo per la realizzazione dell'impianto, si applicano le sanzioni come previsto all'Art. 14 della Legge Regionale 49/2011.

ART. 17 – PARTECIPAZIONE ED INFORMAZIONE

1. Il Comune assicura alla cittadinanza ed a tutti gli interessati, nel rispetto delle forme previste dalle leggi statali e regionali, la partecipazione al procedimento di formazione del programma annuale delle installazioni e promuove le iniziative di informazione e divulgazione alla cittadinanza dell'attività di vigilanza e monitoraggio compiuta.

ART. 18 NORMA TRANSITORIA.

Gli impianti attivi alla data di entrata in vigore del programma comunale di cui all'art. 9 della legge Regione Toscana n.49/2011 e per i quali è prevista la delocalizzazione dovranno ottemperare alle disposizioni entro il termine massimo di mesi 24 decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

La delocalizzazione di un impianto prevede azioni concordate con le società interessate in modo da definirne tempistica e modalità.

Decorso inutilmente il termine di cui al primo comma, l'Amministrazione comunale provvederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori anche di natura cautelare previsti dalle norme statali e regionali che disciplinano la materia.

ART. 19 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore.